

REPERTORIO N. 46762

RACCOLTA N. 12684

ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatre, il giorno *undici*

del mese di *dicembre*

in Roma, *nel mio studio*

Avanti a me Avv. NICOLA MAGGIORE, Notaro in Roma, con studio in Via del Viminale n. 43, iscritto al Collegio Notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia, assistito dai testimoni:

MARSELLA ANNA RITA, nata a Maruggio (TA) il 12 novembre 1969 ed ivi residente in Via Angelo Rosiello n. 1, impiegata

MANCINI RITA, nata a Isola del Liri (FR) il 1° giugno 1973, residente in Roma, Via Flavio Stilicone n. 213, impiegata

SONO PRESENTI

STERNBERG CORA NANETTE, nata a Filadelfia (U.S.A.) il 21 ottobre 1951, residente in Roma, Via Clarice Tartufari n. 161, oncologa, c.f. STR CNN 51R61 Z404P

PANSADORO VITO, nato a Roma il 27 novembre 1939 ed ivi residente in Via Clarice Tartufari n. 161, urologo, c.f. PNS VTI 39S27 H501I

CALABRO' FABIO, nato a Roma il 22 ottobre 1961 ed ivi residente in Via Costantino Maes n. 65, medico-chirurgo, c.f. CLB FBA 61R22 H501U



M

REGISTRATO ALL'UFFICIO
DEI RICEVITORI ALLE ENTRATE ROMA
data 15.12.2003

al n°
Serie

Lire
di cui Lire
per INVIM

TUCCIMEI MARIA CRISTINA, nata a Roma il 30 ottobre 1946

ed ivi residente in Via Angelo Brunetti n. 54, imprenditore
agricolo, c.f. TCC MCR 46R70 H501C.

CALABRESI CARLOTTA, nata a Roma il 30 dicembre 1970 ed

ivi residente in Vicolo Mazzarino n. 14, avvocato, c.f. CLB
CLT 70T70 H501W.

Io Notaro sono certo della identità personale dei compa-
renti.

E stipulano quanto segue: -

ARTICOLO 1

E' costituita tra i comparenti una Fondazione denominata
"FONDAZIONE SAMUEL E BARBARA STERNBERG PER LA CURA E LA RI-
CERCA DEI TUMORI".

ARTICOLO 2

La Fondazione ha sede in Roma, Via Aurelia n. 559.

ARTICOLO 3

La Fondazione persegue finalità di educazione della ge-
neralità dei cittadini alla salute, promuovendo, sostenendo
e sviluppando la ricerca scientifica e le relative applica-
zioni biomediche e sanitarie, in particolare rivolgendosi
all'ambito oncologico.

La Fondazione, inoltre, sostiene e promuove la forma-
zione ed informazione dei cittadini, dei malati e del perso-
nale medico ed infermieristico, svolgendo opera di prevenzio-
ne.

Cui Nunciate
legge
Calabresi

Notario
Samuel Sternberg
Barbara Sternberg
Rita Sternberg
Maria Cristina Tuccimei
Carlotta Calabresi

1 La Fondazione intende altresì individuare e sviluppare tutte le possibili interazioni tra settore pubblico e settore privato ai fini di una umanizzazione dell'approccio terapeutico ed ambientale volto ad ottenere un miglioramento tangibile delle condizioni ambientali, strutturali e di sistema, delle cure, della qualità della vita e delle condizioni, umane e materiali, del paziente.

ARTICOLO 4

La Fondazione non ha scopo di lucro e la sua durata è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 5

L'organizzazione della Fondazione è regolata dallo statuto che al presente atto si allega sotto la lettera "A".

ARTICOLO 6

I Fondatori decidono che il Consiglio di Amministrazione sia composto da cinque membri, e nominano membri del Consiglio di Amministrazione stesso, che durano in carica fino alla approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla loro nomina, e con i poteri previsti dallo statuto, i Sigg.

* STERNBERG CORA NANETTE,	PRESIDENTE
* PANSADORO VITO,	CONSIGLIERE
* CALABRO' FABIO,	CONSIGLIERE
* TUCCIMEI MARIA CRISTINA	CONSIGLIERE
* CALABRESI CARLOTTA	CONSIGLIERE

i quali, presenti, accettano la carica rispettivamente loro conferita e dichiarano che alla loro nomina non osta alcuno degli impedimenti previsti dalla legge.

ARTICOLO 7

A costituire il patrimonio iniziale della Fondazione i Fondatori assegnano alla stessa, facendone donazione, la somma di euro 200,00 (duecento/00) ~~cinquecento~~

somma che viene versata presente me Notaro e testimoni, in denaro corrente dello Stato.

ARTICOLO 8

Le spese del presente atto sono a carico della Fondazione.

Richiesto io Notaro ho redatto quest'atto scritto in minima parte di mia mano ed in massima parte dattiloscritto da persona di mia fiducia, su pagine quattro, di due fogli, firmati a norma di legge, dai componenti, dai testimoni e da me Notaro.

Dell'intero atto e suo allegato io Notaro ho dato lettura, presenti i testi, ai componenti che, a mia domanda, lo dichiarano conforme alla loro volontà.

Cira Nanette Steimberg
Marie Corina Maduna
John Calabro

Costa Colomera

Vito Brusaporci


Anna Rita Terrella teste

Rita Aueri teste

Allyre



Mⁱ



STATUTO DELLA

"FONDAZIONE SAMUEL E BARBARA STERNBERG

PER LA CURA E LA RICERCA DEI TUMORI"

Articolo 1

Costituzione - Sede - Delegazioni e Uffici

È costituita una fondazione denominata "FONDAZIONE SAMUEL E BARBARA STERNBERG PER LA CURA E LA RICERCA DEI TUMORI" con sede in Roma, Via Autelia n. 559.

La Fondazione potrà far uso della denominazione in forma abbreviata "FONDAZIONE SAMUEL E BARBARA STERNBERG" ovvero "FONDAZIONE STERNBERG", denominabile anche in lingua inglese "STERNBERG FOUNDATION".

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Articolo 2

Att. "A" } SEP. 4662
} Acc. 12684



Scopi

La Fondazione persegue finalità di educazione della generalità dei cittadini alla salute, promuovendo, sostenendo e sviluppando la ricerca scientifica e le relative applicazioni biomediche e sanitarie, in particolare rivolgendosi all'ambito oncologico.

La Fondazione, inoltre, sostiene e promuove la formazione ed informazione dei cittadini, dei malati e del personale medico ed infermieristico, svolgendo opera di prevenzione.

La Fondazione intende altresì individuare e sviluppare tutte le possibili interazioni tra settore pubblico e settore privato ai fini di una umanizzazione dell'approccio terapeutico ed ambientale volto ad ottenere un miglioramento tangibile delle condizioni ambientali, strutturali e di sistema, delle cure, della qualità della vita e delle condizioni, umane e materiali, del paziente.

Articolo 3

Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in dirit-

di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti, nonché gestire, in via residuale non prevalente, fondi anche di terzi finalizzati agli scopi indicati nel precedente art. 2;

c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

d) aderire ad enti nazionali ed internazionali aventi finalità simili o connesse alle proprie.

e) promuovere e organizzare attività e manifestazioni (rassegne, congressi, dibattiti, conferenze, simposi), corsi di formazione e di specializzazione nelle materie d'interesse della Fondazione;

f) istituire premi e borse di studio;

g) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;



Ali

h) costituire ovvero partecipare a società di capitali che

svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al

perseguimento degli scopi statutari;

i) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte

di attività;

j) costruire e gestire moderne strutture, spazi e laboratori

funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali;

k) realizzare e/o gestire, per conto di enti pubblici e/o

privati, corsi di formazione ed orientamento professionale,

qualificazione professionale, riqualificazione professionale

e aggiornamento;

l) svolgere ogni altra attività ritenuta utile od opportuna

per il perseguimento delle finalità.

Articolo 4

Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della

Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione

speciale in materia.

Articolo 5

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai conferimen-

ti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impie-

gabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fon-

datori o da soggetti terzi;

STATUTO DELLA

"FONDAZIONE SAMUEL E BARBARA STERNBERG

PER LA CURA E LA RICERCA DEI TUMORI"

Articolo 1

ALL. "B" REP 52030
RAC. 15571

Costituzione - Sede - Delegazioni e Uffici

È costituita una fondazione denominata "FONDAZIONE SAMUEL E BARBARA STERNBERG ONLUS PER LA CURA E LA RICERCA DEI TUMORI" con sede in Roma, Via Aurelia 559.

La Fondazione potrà far uso della denominazione in forma abbreviata "FONDAZIONE SAMUEL E BARBARA STERNBERG - ONLUS" ovvero "FONDAZIONE STERNBERG-ONLUS", denominabile anche in lingua inglese "STERNBERG FOUNDATION-ONLUS".



M

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Articolo 2

Scopi

La Fondazione persegue finalità di educazione della generalità dei cittadini alla salute, promuovendo, sostenendo e sviluppando la ricerca scientifica e le relative applicazioni biomediche e sanitarie, in particolare rivolgendosi all'ambito oncologico.

La Fondazione, inoltre, sostiene e promuove la formazione ed informazione dei cittadini, dei malati e del personale medico ed infermieristico, svolgendo opera di prevenzione.

La Fondazione intende altresì individuare e sviluppare tutte le possibili interazioni tra settore pubblico e settore privato ai fini di una umanizzazione dell'approccio terapeutico ed ambientale volto ad ottenere un miglioramento tangibile delle condizioni ambientali, strutturali e di sistema, delle cure, della qualità della vita e delle condizioni, umane e materiali, del paziente.

Articolo 3

Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in dirit-

to di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti, nonché gestire, in via residuale non prevalente, fondi anche di terzi finalizzati agli scopi indicati nel precedente art. 2;

c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

d) aderire ad enti nazionali ed internazionali aventi finalità simili o connesse alle proprie.

e) promuovere e organizzare attività e manifestazioni (rassegne, congressi, dibattiti, conferenze, simposi), corsi di formazione e di specializzazione nelle materie d'interesse della Fondazione;

f) istituire premi e borse di studio;

g) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;



	h) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;	c -
	i) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;	g s
	j) costruire e gestire moderne strutture, spazi e laboratori funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali;	de -
	k) realizzare e/o gestire, per conto di enti pubblici e/o privati, corsi di formazione ed orientamento professionale, qualificazione professionale, riqualificazione professionale e aggiornamento.	Co ta -
	La Fondazione per il raggiungimento del suo scopo non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.	ter del nel
	_____ Articolo 4 _____	conf
	_____ Vigilanza _____	moni
	Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.	
	_____ Articolo 5 _____	- d
	_____ Patrimonio _____	dall
	Il patrimonio della Fondazione è composto:	- d
	- dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai conferimen-	non
	ti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impie-	- da
	cabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fon-	da r

i che datori o da soggetti terzi; _____
 sta al - dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a
 qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stes-
 parte sa acquistati secondo le norme del presente Statuto; _____
 - dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa
 ratori destinazione a incremento del patrimonio; _____
 - dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del
 di e/o Consiglio d'Amministrazione, può essere destinata a incremen-
 onale, tare il patrimonio; _____
 ionale - da contributi dell'Unione Europea, dello Stato, degli enti
 territoriali o degli altri enti pubblici. _____



M

e non Il patrimonio è amministrato dagli organi direttivi
 ite ad della Fondazione coerentemente alle finalità della medesima e
 nel rispetto dei principi di trasparenza, prudenza ed eticità
 coniugati con l'equilibrata e costante redditività del patri-
 monio stesso. _____

della _____ **Articolo 6** _____
 zione _____ **Fondo di Gestione** _____

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:
 - dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e
 dalle attività della Fondazione medesima; _____
 - da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che
 imen- non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
 mpie- - da eventuali altri contributi ovvero conferimenti gratuiti
 Fon- da parte dell'Unione Europea, dello stato, di enti territo-

riali o di altri enti pubblici; _____

- dai contributi in qualsiasi forma concessi da Partecipanti Istituzionali e da Partecipanti; _____

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse. _____

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. _____

Articolo 7 _____

Esercizio finanziario _____

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. _____

Entro il mese di dicembre il Consiglio d'Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso, predisposti dal Consigliere Delegato. _____

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio consuntivo può avvenire entro il 30 giugno. _____

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli del Codice Civile dettati in tema di società di capitali. _____

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestio- _____

ne nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.



E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 8

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori e Fondatori Onorari;

- Partecipanti Istituzionali;

- Partecipanti.

Articolo 9

Fondatori e Fondatori Onorari

Sono Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

I Fondatori potranno designare, anche per via testamentaria, persona destinata a succedere loro nell'esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente statuto; e così in perpetuo.

I Fondatori possono designare, con deliberazione comune adottata a maggioranza, Fondatori Onorari in virtù del loro sostegno alla Fondazione, in qualsiasi forma esso si sia espresso od esprima.

Articolo 10

	<u>Partecipanti Istituzionali e Partecipanti</u>	
	Possono divenire Partecipanti Istituzionali le persone	m
	giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che si impegnino	ma
	a contribuire su base pluriennale al Fondo di dotazione ed al	zi
	Fondo di Gestione, mediante un contributo in denaro, beni o	si
	servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo	e
	dal Consiglio d'Amministrazione stesso.	no
	Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le perso-	te
	ne fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che,	-
	condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono al-	-
	la vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi	
	mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le	ver
	modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche	non
	annualmente, dal Consiglio d'Amministrazione ovvero con	sed
	un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o	-
	con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consi-	-
	glio d'Amministrazione potrà determinare con regolamento la	
	possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per	za
	categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.	mag
	I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo	nad
	a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività	Sta
	della Fondazione.	- i
	La qualifica di Partecipante Istituzionale e di Parte-	i c
	cipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo	- c
	è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolar-	le

- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali. _____

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi: _____

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; _____

- apertura di procedure di liquidazione; _____

- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali. _____

I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. _____

I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione. _____

Articolo 13 _____

Organi della Fondazione _____

Sono organi della Fondazione: _____

- il Consiglio d'Amministrazione; _____

- il Consigliere Delegato; _____

- il Presidente della Fondazione; _____

- il Comitato Scientifico; _____

- il Collegio dei Revisori dei Conti. _____

Articolo 14 _____

Consiglio d'Amministrazione _____

Il Consiglio di Amministrazione sarà costituito da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri. _____

patri-

La composizione sarà la seguente:

lusione

a) cinque membri in persona dei Fondatori, vita loro durante;

b) fino a due membri nominati dai membri sub lettera a);

c) fino a quattro membri nominati tra i Partecipanti Istituzionali e i Partecipanti dai membri sub lettera a) e b).

anche

I membri del Consiglio d'Amministrazione non vitalizi restano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono,

possono,

non essere rinominati, salvo revoca da parte del soggetto che

quando il

li ha nominati prima della scadenza del mandato.

esclusi

Il membro non vitalizio del Consiglio d'Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio d'Amministrazione.

Il Consiglio d'Amministrazione approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consigliere Delegato e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

da un

In particolare provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della

	dei membri di cui all'art. 14, comma secondo, lettere a) e b)		p
	del presente statuto.		t
	Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole		t
	della maggioranza dei presenti.		fi
	Per le deliberazioni concernenti la nomina del Presi-		
	dente, la nomina del Consigliere Delegato, l'approvazione dei		da
	bilanci preventivo e consuntivo, l'approvazione delle modifi-		na
	che statutarie e lo scioglimento dell'Ente, esse sono valida-		cr:
	mente adottate con la presenza ed il voto favorevole della		dei
	maggioranza dei membri di cui all'art. 14, comma secondo,		dal
	lettera a) del presente statuto.		
	_____ Articolo 16 _____		- p
	_____ Consigliere Delegato _____		nual
	Il Consigliere Delegato è nominato dal Consiglio d'Am-		- p
	ministrazione, che lo sceglie al proprio interno.		al C
	Il Consigliere Delegato resta in carica sino all'appro-		- pi
	vazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla no-		all'
	mina e può essere confermato.		- de
	Egli sovrintende alla gestione delle attività della		cont
	Fondazione, impartisce opportune istruzioni alla struttura		- ir
	per la loro esecuzione e cura l'attuazione delle deliberazio-		sett.
	ni del Consiglio d'Amministrazione.		sari,
	Il Consigliere Delegato relativamente ai poteri ad esso		- ma
	conferiti al momento della nomina ovvero previsti dal presen-		fici
	te statuto, ha piena autonomia decisionale, nell'ambito dei		teres:

Commento
 Michele Sc...

) e b) programmi e delle linee di sviluppo della Fondazione approva-
te dal Consiglio d'Amministrazione della medesima, potendo in
revole tale contesto ricevere deleghe specifiche ed avere poteri di
firma.

Presi- Il Consigliere Delegato, fermo restando quanto previsto
ne dei dall'art. 17 comma quarto, provvede all'amministrazione ordi-
modifi- naria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con
alida- criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito
della dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati
condo, dal Consiglio d'Amministrazione.

In particolare il Consigliere Delegato provvede a:

- predisporre i programmi e gli obiettivi, da presentare an-
nualmente all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione;
- d'Am- - predisporre il regolamento della Fondazione da sottoporre
al Consiglio d'Amministrazione per l'approvazione;
- appro- - predisporre i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre
la no- all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione;
- della - deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e
contributi;
- uttura - individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i
razio- settori di attività della Fondazione, nominandone, ove neces-
sario, i responsabili;
- di esso - mantenere i contatti di carattere continuativo con gli uf-
resen- fici pubblici e privati, gli Enti e le organizzazioni che in-
o dei teressano l'attività della Fondazione;

- firmare la corrispondenza, gli atti e/o la serie di atti specificatamente delegatigli; _____

- curare gli aspetti esecutivi dei progetti; _____

- dirigere il personale, i collaboratori e i consulenti della Fondazione e predisporre l'organizzazione degli uffici della Fondazione; _____

- svolgere tutte quelle operazioni a lui delegate dal Consiglio d'Amministrazione, incluse quelle riguardanti gli aspetti sia organizzativi che finanziari connessi alla gestione ordinaria ed al funzionamento in genere della Fondazione.

Articolo 17 _____

Presidente della Fondazione _____

Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio d'Amministrazione, è nominato dal Consiglio d'Amministrazione al proprio interno. _____

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. _____

Egli può delegare singoli compiti ad un Vice Presidente ove nominato. _____

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Camilla
M. V. S.

i atti Il Presidente interviene, con funzione di garanzia, in
tutti quei casi ove il Consigliere Delegato debba superare i
limiti di spesa ad esso attribuiti ovvero procedere ad opera-
della zioni che hanno impatto sul patrimonio della Fondazione, fat-
della ta salva la facoltà del Presidente di convocare il Consiglio
d'Amministrazione per assumere le determinazioni in merito.

Consi- In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli
aspet- è sostituito dal Vice Presidente, ove nominato, ovvero dal
stione Consigliere Delegato.

Articolo 18

Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di tre
idente ad un massimo variabile di membri, nominati dal Consiglio
siglio d'Amministrazione fra persone in possesso di una specifica e
conclamata competenza scientifica nell'ambito delle materie
Fonda- d'interesse della Fondazione.

Isiasi Il Comitato Scientifico cura i profili scientifici e di
vvoca- ricerca in ordine all'attività della Fondazione e svolge una
funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale
idente delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il
Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il pa-
n en- rere, per definire aspetti specifici delle singole attività
rganiz- ed iniziative di rilevante importanza.

one e Il Comitato è convocato e presieduto dal Direttore
Scientifico, ove nominato.

Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore Scientifico. Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.

Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipa di diritto il Presidente della Fondazione.

ARTICOLO 19

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, di cui uno con funzione di Presidente, nominati dal Consiglio di Amministrazione tra persone iscritte nel registro dei Revisori Contabili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di consulenza tecnico contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

Articolo 20

Amministratore

Presidente

Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto - sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23/12/1996, n. 662 - con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, che nominerà anche il liquidatore, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 21

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 22

Norma transitoria

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dai Fondatori in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

Carla Natta

Ally



La presente copia, composta di otto fogli firmati
a norma di legge, è conforme all'originale.

Si rilascia per uso di legge.

Roma, li 27 OTT. 2006

Luigi Mirabelli

